

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

l'Associazione denominata "FEDERASMA E ALLERGIE - Federazione Italiana Pazienti – ODV", in breve "FEDERASMAEALLERGIE ODV", qui di seguito anche e solo FEDERASMAEALLERGIE svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

FEDERASMAEALLERGIE ODV ha sede legale in Prato (PO 59100), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. FEDERASMAEALLERGIE ODV è disciplinata anche dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Finalità

FEDERASMAEALLERGIE ODV è un'Associazione libera, apolitica ed apartitica senza fini di lucro. Riunisce le Associazioni Italiane di pazienti che sostengono l'impegno sociale contro l'asma, le malattie allergiche e respiratorie, promuove azioni in favore di pazienti affetti da queste patologie e delle loro famiglie e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A, art. 5 codice del terzo settore);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera B, art. 5 codice del terzo settore);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera C, art. 5 codice del terzo settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 codice del terzo settore);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281(lettera E, art. 5 codice del terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 codice del terzo settore);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H, art. 5 codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 codice del terzo settore);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, art. 5 codice del terzo settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 codice del terzo settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 codice del terzo settore).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Oggetto e scopi

Gli obiettivi specifici di FEDERASMAEALLERGIE ODV sono:

- a. promuovere interventi legislativi volti al riconoscimento dell'asma, delle malattie allergiche e respiratorie come malattie sociali ed alla tutela previdenziale ed economica dei pazienti affetti da queste patologie;
- b. promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'asma, le malattie allergiche e respiratorie;
- c. sollecitare le Istituzioni (salute, scuola, lavoro, ambiente, industria, agricoltura, ecc...) affinché promuovano ed attuino programmi congiunti miranti alla prevenzione e cura dell'asma, delle malattie allergiche e respiratorie, alla ricerca scientifica e all'educazione sanitaria;
- d. promuovere e sostenere iniziative miranti al miglioramento della qualità della vita del paziente affetto da asma malattie allergiche e respiratorie;
- e. sostenere lo sviluppo delle Associazioni aderenti;
- f. coordinare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le Associazioni aderenti;
- g. stimolare la formazione di nuove Associazioni di pazienti;
- h. sostenere e promuovere la ricerca scientifica nel campo specifico anche attraverso la raccolta di fondi nel rispetto della normativa vigente;
- i. collaborare con altre associazioni presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi;
- j. curare la divulgazione a mezzo stampa, sistemi telematici et similia in materia informativa;
- k. effettuare ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi statutari.

Per raggiungere i propri scopi FEDERASMAEALLERGIE ODV potrà tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi di FEDERASMAEALLERGIE ODV;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. partecipare in Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente alla promozione degli scopi sociali. FEDERASMAEALLERGIE ODV potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. oltre al fondo di dotazione iniziale ed alle quote associative annuali, FEDERASMAEALLERGIE ODV potrà così accettare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, donazioni sotto qualunque forma da Enti ed Istituzioni pubbliche e private, Associazioni, società, persone fisiche e qualunque altro soggetto. È fatto divieto a FEDERASMAEALLERGIE ODV di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

FEDERASMAEALLERGIE ODV può, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Durata

La durata di FEDERASMAEALLERGIE ODV è stabilita fino al 31 dicembre 2100. Essa potrà essere prorogata o anticipato lo scioglimento con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 5 - Adesioni e collaborazioni

Per il conseguimento dei propri scopi, FEDERASMAEALLERGIE ODV può inoltre aderire anche ad altri organismi con cui condividere finalità e metodi, e collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Art. 6 - Soci

Sono Soci di FEDERASMAEALLERGIE ODV le organizzazioni di Volontariato (Odv), fondate per fini di solidarietà sociale, che perseguendo i medesimi fini ne facciano richiesta, aderiscano al presente Statuto e versino la quota associativa. Tali Associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
- b. essere Organizzazioni di Volontariato (art. 32 cts). Gli altri enti del Terzo settore – esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile – che non siano organizzazioni di volontariato, possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato;
- c. condividere e sottoscrivere gli obiettivi di FEDERASMAEALLERGIE ODV;
- d. condividere e promuovere i valori della solidarietà sociale e del volontariato;
- e. avere una rappresentatività locale o nazionale;
- f. raggruppare prevalentemente i pazienti o familiari di pazienti;

g. operare in favore di tutta la popolazione o parte di essa (bambini, adulti, anziani, ecc.).

L'attività dei soci non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che il Comitato Direttivo fisserà annualmente.

Art. 7 - Ammissione

La formale domanda di ammissione a FEDERASMAEALLERGIE ODV, accompagnata da una relazione sulle attività svolte dall'Associazione, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto che ne regola la vita associativa, deve essere presentata al Comitato Direttivo di FEDERASMAEALLERGIE ODV che, previa valutazione, la sottopone all'Assemblea per l'accoglimento o il rigetto a maggioranza semplice.

Il Comitato Direttivo dà all'Associazione interessata, entro 60 giorni, comunicazione scritta dell'esito della richiesta.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci di FEDERASMAEALLERGIE ODV hanno il dovere di rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto nonché i regolamenti e le delibere emanate dagli organi di FEDERASMAEALLERGIE ODV.

Ad essi è riconosciuto il diritto di:

- a. partecipare alle attività associative;
- b. elettorato attivo e passivo per l'elezione delle cariche sociali previste dal presente Statuto;
- c. partecipare alle assemblee;
- d. esercitare il diritto di voto;
- e. votare per l'approvazione delle modifiche al presente Statuto.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a. per scioglimento dell'Associazione aderente;
- b. per mancato pagamento o mancato rinnovo della quota associativa annuale nei termini previsti dall'art. 15 lettera c);
- c. per dimissioni;
- d. per esclusione.

In qualsiasi momento ciascuno dei Soci può rassegnare le proprie dimissioni da FEDERASMAEALLERGIE ODV, con comunicazione scritta a firma del rappresentante legale dell'Associazione aderente, con effetto immediato, perdendo ogni diritto o rivalsa nei confronti di FEDERASMAEALLERGIE ODV.

La perdita della qualità di socio viene deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice e ratificata da parte della prima Assemblea utile a maggioranza semplice.

Art. 10 – Volontari

All'interno di FEDERASMAEALLERGIE ODV i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere le tematiche e le attività dell'associazione.

Operano in qualità di volontari i rappresentanti dei soci in Assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti) che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., sono riconosciuti volontari anche le singole persone fisiche che, condividono gli ideali, rispettano lo statuto e i regolamenti e mettono a disposizione il proprio tempo per promuovere e partecipare alle attività della federazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento e secondo l'Articolo 17 del Codice del terzo settore.

I volontari devono essere assicurati in base all'articolo 18 del Codice del terzo settore.

Art. 10 bis - Referenti Territoriali

Il CD può nominare "referenti territoriali" di FEDERASMAEALLERGIE ODV tra i presidenti delle associazioni aderenti o tra i propri volontari.

L'attività dei "referenti territoriali" non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai "referenti territoriali" potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che il Comitato Direttivo fisserà annualmente.

I "referenti territoriali" potranno partecipare all'assemblea generale con funzione consultiva. Essi sono considerati volontari dell'associazione a norma dell'articolo 10 dello statuto.

Art. 10 ter - Diritti e doveri dei "Referenti Territoriali"

I "Referenti Territoriali" hanno il dovere di rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto nonché i regolamenti e le delibere emanate dagli organi della Federazione. Ad essi è riconosciuto il diritto di partecipare con funzione consultiva alle attività associative.

Art. 11 - Esclusione da FEDERASMAEALLERGIE ODV

L'esclusione da FEDERASMAEALLERGIE ODV e/o la revoca immediata degli incarichi e delle deleghe, viene comminata ai Soci, e a coloro che, operando a qualsiasi titolo per FEDERASMAEALLERGIE ODV (cariche elettive, onorifiche, delegati, incaricati) manifestino comportamenti e/o iniziative che ledano l'immagine, le attività e le potenzialità operative di FEDERASMAEALLERGIE ODV o di un suo Organo oppure manifestino comportamenti palesemente contrari ai principi o alle finalità del presente Statuto e del Codice Etico della federazione.

L'esclusione viene deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice e ratificata da parte della prima Assemblea utile a maggioranza semplice, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso.

Art. 12 - Organi sociali

Gli organi di FEDERASMAEALLERGIE ODV sono:

- a. L'Assemblea Generale;
- b. Il Comitato Direttivo;
- c. Il Presidente
- d. L'organo di controllo, se nominato dall'Assemblea od imposto per legge.

Art. 13 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale fissa gli orientamenti e le direttive di FEDERASMAEALLERGIE ODV. Essa è composta dal delegato di ciascuna delle Associazioni Aderenti in regola con i pagamenti della quota associativa ed iscritti da almeno 60 giorni.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente al quale spetta la formale convocazione. L'Assemblea Generale può essere convocata ovunque purché in Italia.

Il Presidente stabilisce, d'intesa con il Comitato Direttivo, l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea Generale avviene mediante invio di lettera raccomandata od inviata con corriere, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici, nonché con ogni altra forma di pubblicità che venga ritenuta idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, indirizzata al rappresentante legale delle singole Associazioni Aderenti, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno previsto.

In caso d'urgenza l'Assemblea Generale può essere convocata con preavviso di 24 ore.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente chiuso al 31 dicembre e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso. L'Assemblea Generale può essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o per richiesta di almeno un terzo delle Associazioni Aderenti a FEDERASMAEALLERGIE ODV.

Ogni Associazione Aderente ha diritto a 1 (uno) voto che esercita, in seno all'Assemblea, tramite il proprio legale rappresentante o persona da questi delegata.

Nessuno in assemblea può rappresentare più di due associazioni.

Art. 14 - Validità ed efficacia delle deliberazioni.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e con la presenza dei delegati di almeno metà delle Associazioni aderenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti e non necessita di quorum costitutivo.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la propria responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le votazioni si procede mediante alzata di mano o secondo Regolamento approvato dall'Assemblea.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o secondo Regolamento approvato dall'Assemblea.

È ammesso il voto per delega.

Ciascun delegato può rappresentare soltanto un altro delegato e la delega deve risultare da atto scritto.

Le deliberazioni legalmente adottate obbligano tutte le Associazioni aderenti a FEDERASMAEALLERGIE ODV.

È redatto verbale sintetico della seduta dell'Assemblea. Tale verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e fa espresso riferimento alle deliberazioni adottate, che sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni contrarie alla legge o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi di FEDERASMAEALLERGIE ODV o di qualunque Associazione Aderente.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Comitato Direttivo in fase di convocazione.

Art. 15 - Assemblea Generale Ordinaria.

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera su:

- a. determinazione, all'inizio di ogni triennio, del numero dei membri del Consiglio Direttivo (da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri);
- b. elezione dei membri del Comitato Direttivo: l'elezione avviene a scrutinio segreto o secondo regolamento approvato dall'Assemblea attraverso l'espressione di tre preferenze tra i candidati presentati dalle singole Associazioni Aderenti;
- c. determinazione dell'ammontare delle quote associative su proposta del Comitato Direttivo e del termine ultimo per il loro versamento;
- d. nomina e revoca dei componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti approvazione dei rendiconti economici e finanziari, consuntivo e preventivo, proposti dal Comitato Direttivo;
- e. linee direttive ed orientamenti;
- f. discussione ed approvazione dei regolamenti;
- g. ammissione di nuove Organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore o senza scopo di lucro in base all'articolo 6;
- h. ratifica le delibere di esclusione da FEDERASMAEALLERGIE ODV come previsto da art.10;
- i. eventuali adesioni ad altre Associazioni o organismi presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi.
- j. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- sulle modifiche del presente Statuto,
- sullo scioglimento di FEDERASMAEALLERGIE ODV e sulla devoluzione del relativo patrimonio;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione,

Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza dei delegati di almeno tre quarti delle Associazioni Aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno delle Associazioni aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento di FEDERASMAEALLERGIE ODV e per la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera col voto favorevole di almeno tre quarti delle Associazioni aderenti.

Art. 17 - Comitato Direttivo

I membri eletti nel Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato, per un totale massimo di sei anni; esso è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, la quale all'inizio di ogni triennio ne determina il numero

Il Comitato Direttivo designa tra i suoi membri: il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo gestisce FEDERASMAEALLERGIE ODV e realizza gli orientamenti fissati dall'Assemblea Generale.

Direttivo può avvalersi della collaborazione a scopo consultivo di Comitati Scientifici.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo.

Art. 18 - Riunioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare; quando ne è fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza dei suoi componenti; quando ne faccia richiesta scritta il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente di FEDERASMAEALLERGIE ODV o, in caso di suo impedimento, dal Vice-presidente o da persona eletta tra i partecipanti alla riunione.

Le riunioni sono valide quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o riguardanti le persone.

Non è previsto l'istituto della delega.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Art. 19 - Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di FEDERASMAEALLERGIE ODV; pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto all'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- a. amministra il patrimonio di FEDERASMAEALLERGIE ODV e attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. delibera su quanto non di competenza dell'Assemblea e, in caso di comprovata urgenza, su questioni di competenza dell'Assemblea stessa;

- c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d. propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente ed un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno;
- f. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- g. ha la facoltà di predisporre Regolamenti organizzativi per disciplinare settori specifici dell'attività di FEDERASMAEALLERGIE ODV, che l'Assemblea Ordinaria può adottare e che, una volta approvati, sono immediatamente esecutivi ed applicabili dal Comitato Direttivo nell'esercizio delle proprie funzioni;
- h. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento di FEDERASMAEALLERGIE ODV e degli organi sociali;
- i. propone all'Assemblea il valore della quota associativa annua e il valore del contributo minimo dei Sostenitori di cui all'art. 10;
- j. riceve le domande di adesione di nuovi soci, ammette i nuovi Sostenitori, nomina i "Referenti Territoriali";
- k. delibera l'istituzione dei Comitati Scientifici e ne propone i membri;
- l. delibera in ordine all'esclusione come da art. 11;
- m. delibera in ordine al limite e ai criteri per il rimborso delle spese di cui agli articoli 6,10,10 ter e 28;
- n. Delibera in ordine alle proposte di donazioni in favore di FEDERASMAEALLERGIE ODV.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.20 – Rinnovo e sostituzione dei membri del Comitato

Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

La data delle elezioni deve essere comunicata alle Associazioni aderenti con i mezzi indicati all'art. 13 con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni.

Coloro che intendono ricoprire una carica sociale dovranno inviare al Presidente, con mezzo idoneo indicato dal Consiglio Direttivo, la propria candidatura corredata da un breve curriculum e dalle proprie motivazioni, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data stabilita per le votazioni ai fini delle operazioni elettorali.

Ad occupare i posti del Comitato Direttivo resi vacanti nel corso del mandato triennale subentreranno i primi dell'elenco dei non eletti, allorché questo fosse esaurito indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il componente del Comitato Direttivo che subentra in luogo di un componente cessato, dura in carica per lo stesso periodo di carica del componente uscente.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Comitato Direttivo, il Comitato dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Se per dimissioni, decesso o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, l'intero Comitato s'intende cessato e l'Assemblea dei Soci deve essere convocata d'urgenza per provvedere alle nuove nomine. In questo caso, le candidature verranno presentate in sede di Assemblea.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri.

Resta in carica tre anni ed è eleggibile per un secondo mandato, per un totale di 6 anni consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di FEDERASMAEALLERGIE ODV, convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, mantiene i collegamenti con le altre Associazioni, adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento di FEDERASMAEALLERGIE ODV e, in caso di urgenza, i provvedimenti non derogabili di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratificazione di quest'ultimo, alla prima convocazione.

Art. 22 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri.

Resta in carica tre anni ed è eleggibile per un secondo mandato, per un totale di 6 anni consecutivi.

Affianca il Presidente nello svolgimento del suo mandato e, quando a ciò delegato con delega scritta dal Presidente, rappresenta FEDERASMAEALLERGIE ODV. In caso di dimissioni, vacanza o impedimento del Presidente il Vice-presidente ne assume tutte le funzioni.

Art. 23 - Procure

Il Presidente del Comitato Direttivo e il Vice-presidente potranno delegare mediante procura, la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non associati, soltanto per singoli atti nonché gruppi e/o categorie di atti.

Art. 24 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri.

Resta in carica tre anni ed è eleggibile per un secondo mandato, per un totale di 6 anni consecutivi.

Sovrintende all'organizzazione della segreteria di FEDERASMAEALLERGIE ODV, ai collegamenti con i componenti del Comitato Direttivo, sovrintende al coordinamento delle informazioni con le Associazioni aderenti a FEDERASMAEALLERGIE ODV, redige i Verbali dell'Assemblea Generale e delle sedute del Comitato Direttivo, li sottopone alla loro approvazione e li trascrive sugli appositi Libri. Sovrintende alla tenuta del Libro degli Associati.

Art. 25 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri.

Resta in carica tre anni ed è eleggibile per un secondo mandato, per un totale di 6 anni consecutivi.

Sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie di FEDERASMAEALLERGIE ODV secondo le indicazioni del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere ha il compito di presentare ogni anno, il Bilancio o rendiconto Consuntivo dell'esercizio precedente e il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso. Il Tesoriere sottopone questi atti al Comitato Direttivo che, dopo averli approvati, li trasmette all'Assemblea Generale.

Ulteriori funzioni potranno essere attribuite al Tesoriere sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 26 - Coordinatore dei rapporti con i Comitati Scientifici

Il Coordinatore dei rapporti con i Comitati Scientifici è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri.

Resta in carica tre anni ed è eleggibile per un secondo mandato, per un totale di 6 anni consecutivi.

Su mandato del Comitato Direttivo, al quale riferisce, è incaricato di curare i rapporti con i membri dei Comitati Scientifici e di relazionare al Comitato Direttivo tutte le attività svolte.

Art. 27 - Presidente Onorario

L'Assemblea Generale Ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo, può decidere di eleggere un Presidente Onorario scelto tra personalità di particolare spicco che hanno dato lustro a FEDERASMAEALLERGIE ODV.

Il Presidente Onorario non ha poteri operativi, resta in carica sino a revoca o dimissioni.

Art. 28 - Comitati Scientifici

Il Comitato Direttivo può istituire Comitati Scientifici.

Ogni Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Comitato Direttivo e scelti tra esperti che si sono distinti per la particolare attenzione dimostrata nei confronti delle problematiche dei pazienti affetti da asma, malattie allergiche e respiratorie e per il loro impegno a sostegno delle diverse attività ed iniziative di FEDERASMAEALLERGIE ODV.

I Comitati Scientifici supportano e collaborano con FEDERASMAEALLERGIE ODV a sostegno delle attività e delle iniziative da questa promosse.

Il numero dei Comitati Scientifici, la loro durata temporale e la nomina dei membri che li compongono viene periodicamente stabilita dal Comitato Direttivo di FEDERASMAEALLERGIE ODV anche sulla base delle attività in corso.

L'invito da parte del Comitato Direttivo nonché l'accettazione dell'incarico devono risultare da formale comunicazione scritta.

La carica di membro del Comitato Scientifico è resa a titolo gratuito, i componenti di tali organismi non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo, non ha poteri di rappresentanza o di amministrazione di FEDERASMAEALLERGIE ODV e l'accettazione della nomina comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto.

Art. 29 - L'Organo di controllo

L'organo di Controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 – Revisione Legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio

L'Esercizio Sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni Esercizio Sociale, il Tesoriere compila il Bilancio Consuntivo con il Conto Profitti e Perdite corredandoli di una Relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo trasmette gli atti predisposti dal Tesoriere all'Assemblea Generale annuale che li discute e li vota. Il Comitato direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32 -Risorse economiche

Le risorse economiche di FEDERASMAEALLERGIE ODV sono costituite da:

- a. quote associative versate dalle Associazioni Aderenti;
- b. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o Istituzioni pubbliche e/o private, di Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- e. contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque effettuati;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. proventi derivanti da eventuali attività strumentali e secondarie e raccolta fondi di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del terzo settore
- h. proventi derivanti dalle altre attività promosse da FEDERASMAEALLERGIE ODV e compatibili con quanto previsto dal Codice del terzo settore;

Art. 33 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici o privati;
- c. crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Utilizzo e Gestione del Patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per il conseguimento delle finalità di FEDERASMAEALLERGIE ODV.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 - Scioglimento di FEDERASMAEALLERGIE ODV e devoluzione dei beni

Lo scioglimento di FEDERASMAEALLERGIE ODV è deciso dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 36 - Libri sociali.

Per il buon funzionamento di FEDERASMAEALLERGIE ODV sono istituiti e posti in essere, con qualsiasi tecnologia i libri ed i registri obbligatori previsti dalle vigenti norme di legge e fiscali.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 37 - Clausola arbitrale.

Le controversie eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo fra le medesime; in mancanza di tale accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede legale di FEDERASMAEALLERGIE ODV. Il collegio, libero da qualsiasi formalità procedurale pur con la garanzia del contraddittorio, deciderà in forma irrituale e secondo equità.

Art. 38 - Nota Finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.